

Disciplina relativa al regime tariffario di fruizione del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni frequentanti il primo ed il secondo ciclo di istruzione e formazione professionale per l'anno scolastico 2022/2023.

Criteri generali di ammissione al servizio di mensa scolastica

Sono ammessi al servizio mensa scolastica gli alunni frequentanti il primo ed il secondo ciclo di istruzione e formazione professionale, esclusivamente per la frequenza di attività didattiche pomeridiane curricolari obbligatorie attuate dalle istituzioni scolastiche nel limite del monte ore annuale del percorso scolastico o formativo frequentato.

Per l'ammissione al servizio di mensa scolastica da parte degli studenti frequentanti le scuole del primo ciclo di istruzione e formazione fino al terzo ed ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado è stabilita una tariffa intera di € 5,10.

Per l'ammissione al servizio di mensa scolastica da parte degli studenti frequentanti le scuole del secondo ciclo di istruzione e formazione fino al quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado è stabilita una tariffa intera di €5,50.

Gli studenti che si trovano in affidamento temporaneo presso strutture di accoglienza per effetto di disposizioni dell'autorità giudiziaria e su istruttoria tecnica condotta dai servizi sociali, sono ammessi al servizio di mensa scolastica ad una tariffa fissa pari ad € 3,10 poiché ai sensi della delibera della G.P. 113 di data 01/2020, al punto 3.2 dell'allegato così recita: *"agli alunni e studenti minori in affidamento temporaneo presso strutture di accoglienza per effetto di disposizioni dell'autorità giudiziaria sono applicate le tariffe minime previste dalla comunità di riferimento per il nucleo familiare con un figlio"*.

Presentazione della domanda di agevolazione tariffaria

Gli studenti ammessi al servizio di mensa scolastica possono usufruire della riduzione tariffaria rispetto alla tariffa intera di compartecipazione sulla base della valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 e sue disposizioni attuative.

Per poter usufruire dell'agevolazione tariffaria rispetto alla tariffa intera di compartecipazione prevista per il servizio, è necessario presentare, a partire dal mese di luglio, tramite i centri di consulenza fiscale accreditati dalla Provincia Autonoma di Trento, apposita richiesta redatta utilizzando il modello della **"Domanda Unica"** per gli interventi agevolativi previsti nell'ambito delle politiche a sostegno della famiglia e/o a favore degli studenti, con valutazione della condizione economica e familiare.

Qualora non sia presentata la **"Domanda Unica"** sarà applicata al nucleo familiare, per ciascun fruitore del servizio, la tariffa intera di € 5,10 anche in presenza di più figli appartenenti al nucleo familiare in età prescolare e in età scolare iscritti presso le scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e formazione fino al terzo ed ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e la tariffa intera di € 5,50 anche in presenza di più figli appartenenti al nucleo familiare in età prescolare e in età scolare iscritti presso le scuole del secondo ciclo di istruzione e formazione fino al quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado e con età non superiore a 20 anni a conclusione dell'anno scolastico e formativo.

Criteri per la determinazione delle agevolazioni tariffarie

Per quanto riguarda gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso alle agevolazioni tariffarie per la fruizione del servizio si rimanda alle disposizioni attuative della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 stabilendo, ai fini della determinazione delle agevolazioni tariffarie, una base di calcolo compresa tra la tariffa minima, pari ad € 3,10 e la tariffa intera, pari ad € 5,10 per le scuole del primo ciclo di istruzione e formazione fino al terzo ed ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado ed una base di calcolo compresa tra la tariffa minima, pari ad € 3,50 e la tariffa intera, pari ad € 5,50 per le scuole del secondo ciclo di istruzione e formazione fino al quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado.

Riduzioni della tariffa determinata su base ICEF, relative al numero di figli presenti nel nucleo familiare di riferimento

La tariffa determinata su base ICEF secondo i criteri indicati nel precedente paragrafo, può essere ridotta in relazione al numero di figli appartenenti al nucleo familiare in età prescolare e in età scolare iscritti presso le scuole dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione con età non superiore a 20 anni a conclusione dell'anno scolastico e formativo.

Le ulteriori riduzioni tariffarie sono determinate secondo lo schema sotto illustrato, corrispondente al regime di semigratuità previsto dall'articolo 20 comma 5 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13.

Sulla base del numero di figli appartenenti al nucleo familiare, la tariffa familiare unica minima e massima, valevole per ciascun componente il nucleo familiare fruitore del servizio, è determinata come segue:

<i>Numero figli</i>	<i>Percentuale Riduzione</i>	<i>Tariffa minima € (per scuole primarie e secondarie di I° grado)</i>	<i>Tariffa massima € (per scuole primarie e secondarie di I° grado)</i>	<i>Tariffa minima € (per scuole secondarie di II° grado)</i>	<i>Tariffa massima € (per scuole secondarie di II° grado)</i>
1	0%	3,10	5,10	3,50	5,50
2	15%	2,64	4,33	2,98	4,68
3	27%	2,26	3,72	2,56	4,02
4	45%	1,71	2,80	1,93	3,02
5	56%	1,36	2,24	1,54	2,42
da 6	63%	1,15	1,89	1,30	2,03

Rettifica dei dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF o nella domanda di agevolazione tariffaria

Il calcolo della tariffa è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema, effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda la rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF collegata ad una domanda di agevolazione tariffaria o contenuti nella domanda medesima, non sono effettuati rimborsi per variazioni in diminuzione della tariffa già applicata; sarà invece richiesto il pagamento di una somma a conguaglio per variazioni in aumento della tariffa già applicata.

Per quanto riguarda le richieste di modifiche del nucleo familiare dichiarato nella domanda di agevolazione tariffaria, fatta salva la rettifica di dati errati già inseriti nel sistema, sono consentite modifiche nel corso dell'anno scolastico e formativo solo per il caso di ricongiungimenti familiari.